

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE
DELL' IMPIANTO DI MISURA
ai sensi della Delibera ARERA 512/2021/R/gas**

CONTRATTO PER LA CESSIONE DELL'IMPIANTO DI MISURA

Tra

Società Gasdotti Italia – SGI S.p.A. – con sede legale in _____, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese n° _____, partita IVA n° _____, qui rappresentata da _____ in qualità di _____ giusta procura _____ (di seguito: “**SGI**” o “_____”).

e

_____ – con sede legale in _____ Via _____, in appresso detta **Soggetto cedente o Cedente**, capitale sociale _____ euro i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n° _____, R.E.A. _____ n° _____, partita IVA n° _____, qui rappresentata da _____ in qualità di _____, giusta procura _____

in seguito, congiuntamente, le “Parti”.

Premesso che:

- I. Le Parti concordano sulle seguenti definizioni:
 - **Cabina**: immobile censito al Catasto urbano/terreni del Comune di _____, foglio _____ mappale e comunque meglio identificato in colore rosso sulla **planimetria** scala 1 allegata al presente atto (**allegato 1**) e al cui interno sono alloggiati ed assemblati tubazioni, valvole, pezzi speciali ed apparati meccanici, elettrici ed elettronici che costituiscono il complesso adibito al filtraggio, eventuale regolazione e misura del gas naturale trasportato e consegnato da SGI al punto di riconsegna;
 - **PdR**: punto di riconsegna, identificato con il numero [●], che indica il luogo fisico della rete di trasporto nel quale SGI rende disponibile il gas agli utenti del servizio di trasporto che abbiano richiesto e ottenuto il conferimento di capacità presso il medesimo PdR ai fini del prelievo del gas dalla rete di SGI;
 - **Impianto di misura**: complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature, atte a consentire la telelettura, il tutto come meglio precisato nel Codice di Rete SGI al Capitolo 10 paragrafo 15, oggetto del presente contratto preliminare (il “Contratto” o “Contratto di Cessione”) così come del contratto definitivo di cessione e che sarà conseguentemente nella piena proprietà e disponibilità di SGI per futuri adeguamenti, sostituzioni o modifiche, il tutto meglio identificato tra le Parti in contraddittorio tra di loro e specificato nel **verbale di identificazione dell’Impianto di misura presso la Cabina (allegato 2)** delimitato in loco tramite opportuna marcatura;
 - **attività di Metering**: si intende l’insieme delle attività di installazione – comprese la progettazione, la messa in loco, la messa a punto e l’avvio - gestione e manutenzione dell’Impianto di misura e dei dispositivi che lo costituiscono – inclusi la verifica periodica del corretto funzionamento dei medesimi dispositivi e l’eventuale ripristino della funzionalità degli stessi, il tutto come meglio precisato nel Codice di Rete SGI al Capitolo 10 paragrafo 15; sono altresì ricomprese nell’ambito dell’attività di Metering le attività relative all’installazione e alla

gestione dei sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e delle locali apparecchiature atte a consentire la telelettura;

- **attività di Meter reading** si intende l'attività che prevede le operazioni necessarie alla raccolta, elaborazione, validazione, eventuale ricostruzione, archiviazione, elaborazione e messa a tali soggetti a disposizione dei dati di misura ai soggetti interessati;
 - **attività di Misura:** si intende l'attività disciplinata dalle pertinenti delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA") e dal Codice di rete SGI approvato con Deliberazione dell'Autorità medesima, distinta in attività di Metering e di Meter reading; ai fini del presente atto nell'Attività di misura è compresa ogni attività che si debba necessariamente o solo utilmente svolgere per implementare ed esercitare le attività di Metering e Meter reading;
 - **Delibera:** Delibera 512/2021/R/gas, ivi compreso l'allegato A alla stessa, recante "*Riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto*";
 - **RMTG:** Regolazione dell'attività di misura presso le reti di trasporto del gas naturale, allegato A alla Delibera.
- II. Con la Delibera, l'Autorità ha espressamente previsto la possibilità per il soggetto titolare dell'Impianto di Misura nei punti di riconsegna di cedere la titolarità dell'Impianto all'impresa di trasporto alla cui rete l'impianto risulta allacciato (art. 7.1 RMTG).
- III. Il Soggetto Cedente ha manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà prevista dalla Delibera di cui all'articolo 7.2 della RMTG e, pertanto, SGI ha provveduto alle verifiche preliminari in merito all'accogliibilità dell'istanza del Soggetto Cedente verificando, in particolare, che non sussistessero gli elementi ostativi di cui all'articolo 7.3 della RMTG.
- IV. Il Soggetto Cedente, con il presente contratto, consapevole anche delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, **dichiara** di essere proprietario della Cabina e dell'Impianto di Misura.
- V. Le Parti danno atto che il Soggetto Cedente ha fornito a **SGI**, anche all'esito dei sopralluoghi presso il **PdR** e la **Cabina**, tutte le informazioni e la documentazione (manuali, disegni, certificazioni, ecc.) necessarie per verificare la sussistenza dei requisiti tecnico-giuridici previsti dal Codice di Rete di SGI, ai fini dell'acquisizione dello stesso da parte di **SGI**.
- VI. Il Soggetto Cedente intende vendere a **SGI** l'Impianto di misura; **SGI**, verificata la sussistenza delle condizioni tecnico giuridiche, si dichiara disponibile ad acquistarlo.
- VII. **SGI**, a seguito dell'acquisizione dell'impianto e del passaggio del suo possesso materiale, esercirà le attività di Metering, oltre quella di Meter reading, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, ivi incluse le delibere dell'ARERA e il Codice di rete di SGI, *pro tempore* vigenti.
- VIII. Il Soggetto Cedente si dichiara disponibile a consentire che **SGI:** (i) mantenga in Cabina l'Impianto di misura e (ii) acceda in Cabina e svolga in Cabina l'Attività di misura nel rispetto delle disposizioni vigenti e già richiamate.
- IX. Le **Parti** riconoscono e accettano che il Soggetto Cedente è il titolare dei certificati in corso di validità di prevenzione incendi riferiti agli apparati, apparecchiature, immobili o mobili direttamente o indirettamente oggetto del presente atto, ed è l'unico responsabile con

riferimento agli stessi.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

1) Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati tutti citati nel presente Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Capo I: VENDITA DELL'IMPIANTO DI MISURA E DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL PRESENTE ATTO

2) Promessa di compravendita dell'Impianto di misura

Il Soggetto Cedente si impegna a vendere a **SGI**, che si impegna ad acquistare, l'Impianto di misura di cui alla premessa e meglio identificato *infra allegato 2*.

Il prezzo di cessione dell'Impianto di Misura, convenuto tra le parti in conformità all'articolo 7.8 della RMTG e al Capitolo 10, par. 15, del Codice di Rete di SGI, è di Euro [●] (oltre iva) che **SGI** si impegna a pagare, a seguito dell'emissione della relativa fattura da parte del Soggetto Cedente da emettersi successivamente al perfezionamento del contratto definitivo di vendita, entro sessanta giorni data fattura fine mese, secondo quanto previsto al successivo articolo.

Le Parti si danno atto che il corrispettivo sopra indicato, da corrispondersi *una tantum* in unica soluzione, tiene conto e include anche i servizi che verranno messi a disposizione dal Cliente per consentire l'esercizio delle attività di SGI da svolgersi nell'interesse anche del Soggetto Cedente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'energia elettrica necessaria al funzionamento dell'Impianto di misura).

3) Decorrenza del passaggio di proprietà – Clausola risolutiva espressa

In conformità alla procedura e tempistica previste al Capitolo 10, par. 15, del Codice di Rete di SGI **SGI**, successivamente alla firma del presente contratto e ai sopralluoghi preliminari, ove non siano riscontrati dal Trasportatore elementi ostativi alla cessione dell'impianto, comunicherà a mezzo PEC o altro strumento equipollente al Soggetto Cedente la data in cui sarà stipulato il contratto definitivo di vendita e quella in cui, presso la Cabina ed in contraddittorio tra le **Parti** o loro incaricati muniti di delega, prenderà possesso dell'Impianto di misura.

Tenuto conto delle tempistiche per l'espletamento delle attività amministrative/burocratiche funzionali all'acquisizione, nonché delle attività di ingegneria e approvvigionamento dei materiali ove sia necessario l'adeguamento dell'Impianto di Misura, SGI stima che la stipula del contratto definitivo e la presa in possesso dell'Impianto di misura avverrà indicativamente entro [●] mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto. Ogni variazione del predetto termine verrà comunicata con un preavviso di 2 mesi. Il Soggetto Cedente, come dichiarato in sede di richiesta, è consapevole che le tempistiche di presa in possesso dell'impianto potranno essere condizionate dal processo complessivo di acquisizione e upgrading degli impianti di misura da parte di SGI e che, pertanto, nelle more permarranno a suo carico gli obblighi previsti dalla Delibera in capo al Titolare

dell'Impianto.

Il contratto definitivo di vendita e acquisizione dell'Impianto di Misura conterrà, per quanto applicabili, le stesse previsioni, obbligazioni e dichiarazioni del presente Contratto.

In caso di inadempimento da parte del Soggetto cedente all'obbligo di addivenire alla conclusione del contratto definitivo, SGI, in aggiunta agli altri rimedi di legge, potrà risolvere il presente Contratto e comunque il Soggetto Cedente sarà responsabile per tutti i costi e le spese sostenuti da SGI a seguito e in connessione al presente Contratto.

A seguito della firma del predetto contratto definitivo di acquisto, le **Parti** redigeranno e firmeranno entro i successivi 7 giorni lavorativi, apposito verbale di consegna e presa in possesso dell'Impianto di misura; a partire da tale presa in possesso avverrà il passaggio del possesso materiale dell'Impianto di misura e il Soggetto Cedente potrà emettere la fattura di cui al precedente articolo 2.

Fino alla presa in possesso dell'Impianto di misura da parte di **SGI**, l'attività di Metering e ogni altra connessa responsabilità rimarrà in capo al Soggetto Cedente. Eventuali interventi di sostituzione o riparazione di apparati che si rendessero necessari nel periodo intercorrente tra la firma del presente atto e la presa in possesso dell'Impianto di misura da parte di **SGI** saranno a cura, spese e piena responsabilità del Soggetto Cedente.

Resta fermo che SGI, avuto riguardo della gravità dell'inadempimento, avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatta salva la responsabilità del Cedente per i danni, nei seguenti casi:

- i. non veridicità e/o correttezza e/o completezza delle informazioni trasmesse dal Soggetto promissario Cedente;
- ii. modifiche non concordate allo stato dell'Impianto di misura, o ad altre condizioni che possano influire sul libero accesso o conseguimento della proprietà dello stesso, apportate successivamente al sopralluogo svolto dal Trasportatore e prima della sottoscrizione del contratto definitivo;
- iii. emersione di elementi ostativi, in base al Codice di Rete SGI e alla normativa *pro tempore* vigente, alla stipula del contratto definitivo non riscontrabili mediante verifica documentale o sopralluogo presso l'Impianto di misura.

Capo II: **PREVENZIONE INCENDI**

4) Prevenzione incendi

SGI, in accordo con il Soggetto Cedente, preventivamente alla presa in possesso dell'Impianto di misura e all'effettuazione delle attività connesse al presente atto, valuterà se eventuali interventi sullo stesso, ivi compresi eventuali adeguamenti, configurino una modifica impiantistica tale (in seguito, Modifica sostanziale) da comportare l'attivazione di procedimenti amministrativi per la prevenzione degli incendi (in seguito Pratica antincendio).

Qualora si configuri una Modifica sostanziale, le **Parti** convengono che **SGI** predisporrà la documentazione necessaria alla attivazione della Pratica antincendio e ne curerà, a proprie spese, la conclusione presso l'Autorità competente producendo al Soggetto Cedente i provvedimenti ottenuti e/o le ricevute. Il Soggetto Cedente si impegna a prestare a **SGI** tutta la collaborazione necessaria - ivi compresa la sottoscrizione di documenti approntati da **SGI** - per la predisposizione della Pratica antincendio. Qualora i lavori da effettuarsi non si configurino come una Modifica

sostanziale, le **Parti** convengono che **SGI** predisporrà comunque tutta la documentazione relativa all'intervento e ne consegnerà copia al Soggetto Cedente. L'eventuale diniego di collaborazione dovrà essere motivato e comunque prevedere soluzioni alternative che permettano a **SGI** di poter effettuare i necessari interventi sull'Impianto di misura o comunque effettuare la Modifica sostanziale al fine di svolgere l'Attività di misura in conformità alla normativa vigente.

Le **Parti** acconsentono sin da ora che, per le finalità e l'attività disciplinata dal presente Capo, **SGI** può avvalersi, a totale propria cura e spese, dell'opera di un soggetto terzo titolare delle abilitazioni e certificazioni previste dalla normativa in materia di antincendio. Il Soggetto Cedente potrà chiedere in ogni tempo a **SGI** di esibire o dimostrare che il soggetto terzo è in possesso dei titoli, delle attestazioni o delle certificazioni previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività che è chiamato ad effettuare.

Qualora, in tempi successivi, **SGI** avesse necessità di apportare modifiche o varianti all'Impianto di misura, le **Parti** convengono di collaborare nelle forme e nei modi già definiti dal presente Capo.

Qualora in tempi successivi, il Soggetto Cedente avesse necessità di apportare modifiche o varianti alla Cabina o agli apparati di sua proprietà ivi presenti, **SGI**, previo avviso, fornirà al Soggetto Cedente la documentazione necessaria, limitatamente all'Impianto di Misura, ed in qualsiasi caso il Soggetto Cedente farà salvo e garantirà che **SGI** prosegua senza disturbo o interferenza l'Attività di misura mediante l'Impianto di Misura di proprietà della stessa **SGI**.

5) Rinnovi periodici della Conformità Antincendio

Il Soggetto Cedente ha l'onere di provvedere ai rinnovi periodici della conformità antincendio dell'intero impianto prima della sua scadenza.

SGI fornirà al Soggetto Cedente, limitatamente all'Impianto di misura, la documentazione necessaria al rinnovo.

Il Soggetto Cedente darà evidenza a **SGI** dell'avvenuto rinnovo della certificazione antincendio mediante comunicazione da trasmettere a mezzo PEC entro 7 (sette) giorni dall'ottenimento del rinnovo.

Capo III: ATTIVITA' DI METERING

6) Attività di Metering e sostituzione/modifica dell'Impianto di misura

Le **Parti** concordano che dal momento in cui **SGI** sarà entrata in possesso dell'Impianto di misura svolgerà l'attività di Metering in conformità alle disposizioni del Codice di Rete alle norme e disposizioni vigenti e a tal fine potrà procedere alla gestione, manutenzione, adeguamento e alla eventuale sostituzione in tutto o in parte dell'Impianto di misura.

La programmazione e le modalità di esecuzione delle predette attività saranno concordate tra le **Parti** al fine di minimizzare l'impatto sull'attività del Soggetto Cedente secondo quanto previsto nel capitolo 10, del Codice di Rete.

7) Dimensionamento dell'Impianto di Misura

Le Parti riconoscono che l'adeguatezza del dimensionamento dell'impianto di Misura è stata concordata e decisa in base ai dati comunicati dal Soggetto Cedente al momento della richiesta di cessione ovvero sulla base dei dati successivamente forniti e richiamati nell'**allegato 3**. Al fine di consentire il corretto dimensionamento ed esercizio dell'Impianto di Misura, il Soggetto Cedente si obbliga a fornire, mediante analogo modulistica resa disponibile sul sito di SGI, i dati di volta in volta aggiornati relativi alle esigenze di utilizzo del gas (quali a titolo esemplificativo portate minima e massima e pressione) e si impegna a comunicare tempestivamente - secondo le modalità indicate da **SGI** e dalla stessa pubblicate sul Portale Impianti di Misura - l'eventuale variazione dei medesimi dati, con un anticipo di almeno un anno dalla loro decorrenza. In tali casi, ove necessario, **SGI** effettuerà a propria cura e spese gli eventuali adeguamenti dell'Impianto di Misura.

In caso di mancata, inesatta o intempestiva comunicazione dei dati di cui al presente paragrafo, **SGI** non risponderà - neanche nei confronti di terzi - della veridicità ed accuratezza dell'attività di Metering e il Soggetto Cedente nulla avrà a pretendere nei riguardi di **SGI** e la terrà sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi pretesa, anche di terzi, nonché da ogni eventuale onere sostenuto dalla medesima **SGI** a causa dell'inadempimento del Soggetto Cedente

Capo IV: ATTIVITA' DI METER READING

8) Attività di Meter reading

Le **Parti** convengono che **SGI** svolga, l'attività di **Meter reading** in conformità alle disposizioni del Codice di Rete alle norme e disposizioni vigenti.

Il Soggetto Cedente, pertanto, accetta che l'attività di **Meter reading** svolta da **SGI** costituisca, unitamente a quella di **Metering**, attività per la determinazione della quantità di energia consegnata al PdR.

Le **Parti** concordano che nel caso di indisponibilità del dato di misura troveranno applicazione le previsioni del Codice di Rete di **SGI**.

SGI renderà disponibili al Soggetto Cedente i dati di misura rilevati presso l'impianto con la frequenza e secondo le modalità previste dal Codice di Rete di **SGI**.

Le **Parti** convengono sin da ora che nessuna responsabilità potrà essere imputata a **SGI** per eventuali effetti o danni derivanti dalla correttezza dei dati di misura messi a disposizione, qualora gli stessi vengano utilizzati dal Soggetto Cedente per fini diversi da quelli riconducibili alle attività di Metering e di Meter reading.

In caso di guasto o malfunzionamento dell'Impianto di misura, **SGI** si impegna ad attivarsi prontamente per il ripristino delle funzionalità; eventuali danni che ne potessero derivare al Soggetto Cedente potranno essere imputati alla stessa **SGI** solo in caso di dolo o colpa grave.

Capo V: ACCESSO ALLA CABINA – INTERVENTI SGI IN CABINA

9) Obblighi del Soggetto Cedente

Il Soggetto Cedente si obbliga a:

- a) fornire a **SGI** tutte le informazioni e la documentazione (manuali, disegni, certificazioni,

nominativi, recapiti telefonici, ecc.) necessarie, o anche solo utili, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto nonché per l'accesso alla **Cabina** e per lo svolgimento della **Attività di misura**; e, se non già comunicate in precedenza, fornire e/o aggiornare tempestivamente le informazioni sui rischi specifici di cui alla scheda IRS;

- b) garantire a **SGI** - o al personale da essa incaricato - l'accesso alla **Cabina** e all'Impianto di misura e a mettere a disposizione, per tutto il tempo occorrente, le aree di lavoro necessarie all'espletamento delle attività di SGI, anche preliminari, al contratto definitivo di acquisto, oggetto del presente Contratto, compresa la messa a disposizione delle aree necessarie alla manutenzione e/o realizzazione, installazione e messa in esercizio dell'Impianto di misura o degli interventi necessari per garantire la corretta effettuazione dell'Attività di misura nel rispetto di quanto previsto dalla **Procedura di Accesso alla cabina** pubblicata sul sito internet;
- c) consentire a **SGI**, suoi successori od aventi causa, di poter mantenere l'Impianto di misura nella Cabina o nei locali o aree, di norma corrispondenti ai locali o aree che ospitano l'Impianto di misura, a titolo gratuito, e mettere a disposizione l'energia elettrica per il funzionamento delle stesse apparecchiature di misura a fronte del riconoscimento dell'importo una tantum di cui all'art. 2;
- d) rispettare le disposizioni della Procedura di Accesso alla Cabina di misura pubblicata sul sito internet di SGI che costituisce parte integrante del presente Contratto;
- e) curare, mantenere e conservare in buono stato la **Cabina** e ottemperare agli obblighi normativi (a titolo esemplificativo, in materia di prevenzione incendi o in relazione ad atti e provvedimenti di natura urbanistica);
- f) esercire e mantenere gli apparati nella propria titolarità presenti in **Cabina** inottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e a darne evidenza a **SGI**;
- g) manlevare e tenere indenne **SGI** da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente arrecati a terzi che dovessero derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi di cui ai precedenti punti.
- h) in caso di danni all'**Impianto di misura**, ascrivibili al mancato o inesatto adempimento degli obblighi del soggetto cedente di cui sopra, tenere indenne **SGI** di tutti i costi sostenuti per il ripristino dello stesso.

Il Soggetto Cedente, inoltre, nei termini meglio precisati nel presente Contratto, dichiara e si impegna:

- a) Di aver svolto e di svolgere l'attività di Metering, nel rispetto delle disposizioni del Codice di Rete in tema di misura del gas, fino al passaggio del possesso materiale dell'Impianto di misura a SGI, come da articolo 3 che precede;
- b) Ad accettare le modalità di erogazione dei servizi di Metering e Meter reading da parte di SGI, di cui ai Capi III e IV del presente Capitolo, in relazione all'Impianto di misura oggetto di cessione;
- c) A dichiarare le caratteristiche degli impianti di utenza, ed eventuali modifiche e/o cambi di destinazione d'uso degli impianti di utenza cui l'Impianto di misura oggetto di cessione è asservito, nei termini meglio specificati al precedente articolo 7;
- d) comunicare a SGI eventuali cessioni a soggetti terzi degli impianti di utenza cui è asservito l'Impianto di misura garantendo che tali soggetti subentrino negli obblighi di cui al presente contratto ai sensi del successivo articolo 18.

I medesimi obblighi e dichiarazioni saranno ripetuti integralmente nel contratto definitivo di acquisto dell'Impianti di misura di cui all'articolo 3 che precede.

10) Diritto di servitù per l'accesso all'Impianto di Misura

Il Soggetto Cedente, nella sua qualità di proprietario dei fondi identificati al foglio mappale, del Comune di....., dichiara irrevocabilmente di impegnarsi a costituire, in favore di **SGI**, sui fondi citati, una servitù avente ad oggetto il libero accesso in ogni tempo alla Cabina e all'Impianto di Misura insistente sul foglio mappale del Comune di con il personale ed i mezzi necessari a svolgere le Attività di misura oggetto del presente atto e, in generale, con riferimento all'Impianto di misura, per le attività di sorveglianza, manutenzione, esercizio e per le eventuali riparazioni ed i recuperi necessari.

Le **Parti** convengono che la *costituenda* servitù grava sulla porzione dei fondi indicativamente riportata in rosso nella planimetria scala 1: allegata (**allegato 4**) che costituisce la direttrice da percorrere con uomini e mezzi di collegamento fra la via pubblica e la Cabina.

Il Soggetto Cedente si impegna a compiere le opere necessarie a mantenere la servitù e ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi da parte di **SGI** o pericolo per l'Impianto di misura, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della presente servitù. Il Soggetto Cedente conferma di impegnarsi a consentire a **SGI** – suoi successori od aventi causa – di poter mantenere e gestire nella Cabina, l'Impianto di Misura a titolo gratuito, senza alcun onere o peso compresa la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti di **SGI**, fatto salvo il contributo *una tantum* di cui al presente articolo .

Il Soggetto Cedente dichiara e garantisce di essere legittimo proprietario della Cabina e dei fondi precedentemente menzionati ed individuati, e garantisce **SGI** contro qualsiasi molestia o pretesa di terzi, obbligandosi a portare l'assenso di chiunque, per qualsiasi titolo, potesse vantare diritti sugli stessi.

Il Soggetto Cedente si impegna ad autorizzare **SGI** ad occupare, per tutto il tempo occorrente, le aree necessarie per lo svolgimento della Attività di misura.

Il Soggetto Cedente si obbliga ad addivenire, dietro semplice richiesta di **SGI**, anche prima della firma del Contratto definitivo di cessione dell'Impianto di misura, alla stipulazione di atto notarile idoneo alla trascrizione della *costituenda* di servitù; **SGI**, contestualmente alla stipulazione del citato atto notarile, idoneo alla trascrizione, verserà al Soggetto Cedente (concedente) "*una tantum*" la somma di euro [●] quale corrispettivo concordato della servitù.

SGI provvederà, a propria cura e spese, alla trascrizione dell'atto notarile presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il Soggetto Cedente si impegna, in caso di trasferimento della **Cabina** e/o dei fondi precedentemente identificati, prima della trascrizione dell'atto notarile, ad avvertire tempestivamente **SGI** e a far subentrare l'avente causa negli obblighi nascenti dal presente atto e in particolare dal presente articolo.

Il Soggetto Cedente si impegna, in caso di trasferimento della Cabina e/o dei fondi precedentemente identificati, dopo la trascrizione dell'atto notarile, ad avvertire **SGI**.

Gli effetti della servitù costituenda decadranno in caso di rimozione dalla **Cabina** degli apparati nella titolarità di **SGI**.

Resteranno a carico del Soggetto Cedente i tributi e gli altri oneri gravanti sulla **Cabina**.

L'atto notarile di costituzione della servitù opererà alle stesse condizioni anche nei confronti di eventuali successori e aventi causa del Soggetto Cedente e di **SGI**.

Gli obblighi assunti con il presente articolo si riterranno nulli o privi di effetto qualora **SGI** non dovesse entrare in possesso dell'Impianto di misura.

Capo VI: MISURA DELLA QUALITA' DEL GAS

11) Misura della qualità del gas

Le **Parti** convengono che per la misura delle quantità e del contenuto energetico del gas naturale riconsegnato/prelevato al **PdR**, si utilizzano i parametri di qualità del gas determinati secondo le modalità stabilite dal Codice di rete di SGI *pro tempore* vigente.

Laddove il Codice di rete di SGI dovesse prevedere che la determinazione avvenga puntualmente presso l'**Impianto di misura** la stessa sarà assicurata mediante apposita apparecchiatura tenuto conto dei requisiti funzionali minimi impiantistici e manutentivi degli impianti di misura definiti dalla regolazione vigente e dal Codice di rete di SGI. Ai fini del presente Contratto e delle obbligazioni da esso nascenti, tali apparecchiature costituiscono parte **dell'Impianto di misura**.

Nel caso di assenza di una determinazione puntuale, i parametri di qualità vengono determinati, ai sensi di quanto previsto Codice di rete di SGI, in corrispondenza dei punti di misura delle Aree Omogenee di Prelievo individuate secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito Internet di **SGI** ovvero secondo la regolazione *pro tempore* vigente.

Capo VII: DISPOSIZIONI VARIE

12) Codice di Rete

L'attività di misura è disciplinata dal Codice di rete di SGI che, con i relativi allegati, è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, nonché dalla normativa e dalla regolazione *pro tempore* vigente. Pertanto, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice di Rete, alle norme in materia di misura e alle delibere dell'Autorità. In particolare, il Codice di Rete, per le parti di interesse, regola i rapporti tra l'impresa di trasporto e gli altri soggetti interessati dal processo di Metering e Meter reading individuando condizioni trasparenti e non discriminatorie per l'esercizio delle predette Attività di misura. Pertanto, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto o per quanto possa essere inteso come apparentemente in conflitto con il presente Contratto, resta inteso il rinvio e la prevalenza delle disposizioni del Codice di rete nonché delle pertinenti deliberazioni dell'ARERA in quanto applicabili.

Conseguentemente, le Parti, con la sottoscrizione del Contratto dichiarano di essere a piena conoscenza dei contenuti del Codice, di accettare le condizioni e i termini in esso previste e si impegnano a riconoscere i diritti e i doveri ad esse attribuiti dal medesimo Codice, nonché di applicarlo e rispettarlo.

Ogni modifica intervenuta al Codice di rete si applicherà automaticamente ai rapporti giuridici in essere tra le Parti, senza che ciò implichi la necessità di modifica o di rinegoziazione dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto.

13) Privacy

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali che comportino il trattamento di dati personali – così come definiti dalla normativa applicabile – a rispettare le prescrizioni di legge

in vigore. Ciascuna delle Parti sarà considerata responsabile del trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento delle attività di cui al Contratto, e dovrà rispettare le disposizioni di legge che disciplinano il trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alla sicurezza e alla conservazione dei dati medesimi. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire specifica informativa relativamente al trattamento dei dati personali alle parti interessate in conformità alla legge applicabile e dovrà nominare un responsabile del trattamento dei dati con esperienza, affidabilità e capacità necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.

14) Responsabilità amministrativa

1. Il Soggetto Cedente dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le leggi anticorruzione, il Codice Etico e il "Modello 231" di SGI (consultabili e stampabili sul sito internet di SGI <https://www.gasdottitalia.it/it>), adottato con l'obiettivo di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.Lgs. 231/2001 così come modificato e integrato, sia in Italia che all'estero.

Il Soggetto Cedente dichiara e garantisce di rispettare, durante qualsiasi operazione o attività, le normative vigenti e i principi del suddetto Codice Etico al fine di non porre in essere alcuna azione pregiudizievole nei confronti di SGI e dei terzi in genere. In particolare, pena la possibilità di risoluzione del presente Contratto in base a domanda di SGI, con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Soggetto Cedente si impegna:

- a. ad astenersi dal dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di SGI e/o Controllate, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico di **SGI** ;
- b. in ogni caso a comunicare senza indugio qualsiasi richiesta o tentata richiesta o dazione o promessa di quanto indicato sub (a), indipendentemente da ogni valutazione sulla conformità o meno al Codice Etico di SGI.

15) Responsabilità delle Parti

A seguito della presa in consegna dell'Impianto di misura SGI, in qualità di Titolare dell'impianto sarà responsabile dell'attività di Metering ai sensi e con gli effetti di cui alla Delibera, anche ai fini del rispetto degli standard di qualità per l'erogazione del servizio di misura e del pagamento dei corrispettivi ivi previsti.

Nel caso in cui il Soggetto Cedente non rispetti gli impegni di cui al presente Contratto preliminare o del contratto definitivo di Cessione dell'Impianto di Misura, SGI provvederà a segnalare all'Autorità tale evenienza ai fini di procedere con le opportune azioni nei confronti dello stesso, fino alla discatura del PdR o alla duplicazione dell'Impianto di misura, come previsto dal Codice di Rete di SGI, al Capitolo 10.15.

In ogni caso, il Soggetto Cedente terrà indenne SGI da qualsivoglia onere o danno, diretto o indiretto, che dovesse sopportare a causa del suddetto inadempimento.

16) Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla stipula, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

17) Referenti

Il Soggetto Cedente indica come referente per le comunicazioni derivanti dal presente atto il Sig, nella sua qualità di, avente i seguenti recapiti tel:, mail:

SGL indica come referente per le comunicazioni derivanti dal presente atto il Sig....., nella sua qualità di....., avente i seguenti recapiti tel:, mail:

Per eventuali comunicazioni che esigano la trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata o modalità equipollente, le Parti indicano i seguenti recapiti:

- per SGL: [Indicare PEC e Indirizzo di riferimento].....
- -per il Soggetto Cedente:... [Indicare PEC e Indirizzo di riferimento].....

La **Parti** si impegnano a tenere aggiornati i nominativi e i recapiti dei citati referenti.

18) Obblighi a carico dei proprietari degli impianti cui la misura è asservita

Nel caso in cui gli impianti cui la misura è asservita o la Cabina fossero riferibili o ceduti ad un altro soggetto, quest'ultimo al fine di usufruire del servizio di Metering erogato da SGL, è tenuto a sottoscrivere apposito accordo di espressa accettazione degli obblighi di cui al presente Contratto, in quanto applicabili. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo o di mancato rispetto degli impegni di cui allo stesso accordo si applica quanto previsto nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al Contratto di Cessione.

È onere del Soggetto Cedente informare i suddetti soggetti di quanto sopra previsto e procurare la sottoscrizione dell'atto di accettazione suddetta a favore di SGL.

.....li,

Il Soggetto Cedente

Per SGL SpA

Per quanto occorrer possa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ, il Soggetto Cedente dichiara di approvare specificamente le clausole del Contratto qui di seguito richiamate:

- 2) Promessa di compravendita dell'Impianto di misura;
- 3) Decorrenza del passaggio di proprietà – clausola risolutiva espressa;

- 8) Attività di meter reading;
- 9) Obblighi del Soggetto Cedente;
- 10) Diritto di servitù per l'accesso all'Impianto di Misura;
- 14) Responsabilità amministrativa;
- 15) Responsabilità delle Parti;
- 16) Foro esclusivo.

Il Soggetto Cedente

Per SGI SpA

Allegati:

- **Allegato 1:** Copia planimetria catastale dell'immobile censito al Catasto urbano/terreni del Comune difogliomappale
- **Allegato 2:** Verbale di identificazione dell'**Impianto di misura** oggetto di cessione;
- **Allegato 3:** dimensionamento ed esercizio dell'Impianto di Misura (dati relativi alle esigenze di utilizzo del gas).
- **Allegato 4:** Copia planimetria catastale con indicate le aree soggette a servitù di passaggio;
- **Allegato 5:** C.P.I. completo di allegati o attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio o S.C.I.A. relativi all'attività che identifica l'esercizio della cabina REMI.